



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	596 del 22/07/2019
-----------------------	--------------------

Area	A6 - Polizia Locale
-------------	---------------------

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA DENOMINATA "77^ BASSANO MONTE GRAPPA" IN PROGRAMMA DOMENICA 28 LUGLIO 2019

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la richiesta prot. n. 0029754 del 25.06.2019 di svolgimento della 77^ Bassano Monte Grappa, corsa ciclistica riservata alla categoria Under 23 Nazionale, in programma domenica 28 luglio 2019 con partenza da questa Piazza Libertà alle ore 10,00 ed arrivo sul Monte Grappa verso le ore 13,00;
- la concessione utilizzo spazi pubblici rilasciata dal Servizio Segreteria del Sindaco prot.n. 0048424 del 25.06.2019;

VISTI:

- il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio del comune di Bassano del Grappa;
- il Nulla Osta al transito dell'Ufficio Manifestazioni del Comando di Polizia Locale, prot. n. 0030676 del 17.04.2019;
- il Nulla Osta al transito dell'Area II^, prot. n. 0032981 del 30.04.2019;

RICHIAMATO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con Provvedimento Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 modificato con Provvedimento Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.02.2012, ai sensi dell'art. 9, commi 6 bis e ter, del C.d.S.;

RITENUTO di dover disporre, tenuto anche conto della Circ. 13.10.1997, n. 300/A/26784/116/1, emanata dal Ministero dell'interno come modificata ed integrata dalla Circ. 8.11.1998 n. 300/A/55805/116/1, dello stesso Ministero, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara, per le strade di competenza comunale;

RITENUTO, quindi, di consentire lo svolgimento della manifestazione subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni appresso indicate;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli articoli 6, 7, 9, 14 e 159 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;
- l'art. 360, comma 5, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni

ORDINA

- dalle ore 06,00 alle ore 10,30 di domenica 28 luglio 2019 sarà vietata la sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Marinali, nel tratto compreso tra Piazza Libertà e Piazzetta Poste, ad eccezione delle Ammiraglie al seguito della Gara ciclistica 77^ Bassano Monte Grappa;

Le inosservanze saranno perseguite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legge ivi compresa anche la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo. A tal proposito, i cartelli di divieto di sosta con rimozione coatta dovranno essere posizionati a cura e/o per conto dell'Organizzazione – Veloce Club Bassano 1892 almeno 48 ore prima dell'inizio della vigenza dei divieti.

- la sospensione temporanea della circolazione il giorno domenica 28 luglio 2019 durante il passaggio dei concorrenti nel territorio Comunale che avverrà tra le ore 10,00 e le ore 12,00 nelle seguenti strade:
Piazza Libertà, Via Matteotti, Via Gamba, Via Ferracina, Via Schiavonetti, Via Mure del Bastion, Via Verci, Piazzale Cadorna, Viale de Gasperi (partenza ufficiale), Via Chini, Viale XI Febbraio, Via Cereria, Via Ca' Dolfin, Via Colombo, Via Capitelvecchio, Via Ca' Rezzonico, Via Parolini, P.le Trento, Viale delle Fosse Semi-Carreggiata est (1° Giro), indi Piazzale Giardino, Viale delle Fosse Semi-Carreggiata ovest, Piazzale Trento, Via Remondini, Via Brocchi, V.le XI Febbraio Via Cereria, Via Ca' Dolfin, Via Colombo, Via Capitelvecchio, Via Ca' Rezzonico, Via Parolini, P.le Trento, Viale delle Fosse Semi-Carreggiata est (fine circuito da ripetersi 9 volte) indi Viale Venezia, Viale Montegrappa, Via Ca' Cornaro per Romano d'Ezzelino e Monte Grappa.

Dai divieti di cui sopra sono esenti i concorrenti ed i veicoli al seguito della Gara ciclistica.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica".

In ogni caso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione e dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresi:

- gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte e delle prescrizioni previste nell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione abilitato per la scorta tecnica, munito di idonei segni di riconoscimento, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 n. 29;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organi di polizia predisposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.
- gli organizzatori della manifestazione sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 1080 del 17.04.2007 della Giunta Regionale del veneto in attuazione della L.R. 16.08.2002 n. 22.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione, citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

AVVERTE

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e diviene esecutiva con il posizionamento di apposite barriere e prescritta segnaletica stradale ovvero con specifica segnaletica predisposta dall'organizzazione, nonché dai segnali manuali degli Ufficiali ed Agenti preposti alla regolazione del traffico. E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed al personale preposto ai servizi di polizia stradale di farla rispettare.

Per i periodi disciplinati dalla presente Ordinanza vengono sospese le precedenti ordinanze o parti di esse in contrasto con la stessa.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia o entro 120 gg. ricorso Straordinario avanti al Capo di Stato.

In relazione all'art. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con DPR n°495/92.

Le inosservanze saranno perseguite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legge.

Il Segretario Generale
Dott. Antonello ACCADIA
**(firmata digitalmente)*

